



## CITTÀ DI PESCARA

### Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 72

Pescara, 29 APR. 2016

### IL SINDACO

VISTO il R.D. 27.07.1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

VISTA la legge n. 283 del 30/04/1962;

VISTO il D.P.R. n. 327 del 26/03/1980;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana;

VISTO il Regolamento CE n. 1441/2007 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il D. Lgs. n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la D.G.R. 1713 del 1 luglio 1998 "Approvazione della Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa delle Regione Abruzzo, in applicazione del D.Lvo 30-12-92 n.530 recante "Attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi";

VISTA la D.G.R. n. 929 del 28 Giugno 2000 "Classificazione delle zone di produzione dei molluschi nelle acque antistanti la costa della Regione Abruzzo - ai sensi del D. L.vo 30.12.92 n. 530 - ed approvazione del sistema di allerta. Integrazioni alla Deliberazione di G.R. n. 1713 del 1° luglio 1998";

VISTA la D.G.R. n. 308 del 19 Aprile 2010 "Presa d'atto della proposta d'Intesa tra il Governo e le Province autonome concernente le linee guida per l'applicazione dei Regolamenti CE 852, 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. Approvazione del Piano di Monitoraggio dei Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo. Designazione del tratto di mare antistante la costa abruzzese sotto i 500 metri dalla riva".

VISTA l'Ordinanza Sindacala n. 54 del 01.04.2016 con la quale veniva ordinata la sospensione temporanea della raccolta di tutti molluschi bivalvi nel tratto di mare antistante la costa del Comune di Pescara delimitata dal prolungamento del confine con il Comune di Francavilla e dalle seguenti coordinate:

LAT	LONG
N 42,462775°	E 14,244603°
N 42,466427°	E 14,250219°

VISTA la nota prot n. 4591/DP del 28.04.2016 del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali dell'AUSL di Pescara, acquisita al protocollo generale con PEC del 01.04.2016, con la quale è stata trasmessa la proposta di adozione di opportuna Ordinanza Sindacale a seguito degli esiti analitici effettuati in ottemperanza al Piano di Sorveglianza delle Aree di Produzione e Raccolta delle Vongole e dei Molluschi Gasteropodi Marini; PRESO ATTO della necessità di revocare l'Ordinanza Sindacala n. 54 del 01.04.2016 a seguito dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" NRG n. 350 del 09/04/2016 e NRG n. 461 del 26/04/2016 di cui rispettivamente ai campioni prelevati in data 06/04/2016 ed in data 22/04/2016 nello specchio di mare antistante la costa del Comune di Pescara delimitata dal prolungamento del confine con il Comune di Francavilla e dalle seguenti coordinate:

LAT	LONG
N 42,462775°	E 14,244603°
N 42,466427°	E 14,250219°

da personale del Servizio I.A.P.A. della Asl di Pescara nell'ambito del piano di monitoraggio dei molluschi marini della Regione Abruzzo, che hanno evidenziato l'assenza di salmonella e valori che consentono il rientro in classe A;

RITENUTO necessario revocare il provvedimento di sospensione temporanea di raccolta di tutti molluschi bivalvi vivi nel tratto di mare interessato;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

## ORDINA

la revoca dell'Ordinanza Sindacala n. 54 del 01.04.2016 con la quale veniva ordinata la sospensione temporanea della raccolta di tutti molluschi bivalvi nel tratto di mare

antistante la costa del Comune di Pescara delimitata dal prolungamento del confine con il Comune di Francavilla e dalle seguenti coordinate:

LAT	LONG
N 42,462775°	E 14,244603°
N 42,466427°	E 14,250219°

con la precisazione che la zona indicata è in classe A, che non prevede alcun trattamento di depurazione o di trasformazione in stabilimenti riconosciuti per i molluschi raccolti

#### INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso entro 60 (sessanta) giorni al TAR d'Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente ;

#### DISPONE

di notificare l'ordinanza, per competenza, a:

- a. alla Co.Ge.Vo Abruzzo a.r.l., Sig. Giovanni Di Mattia, Via Abruzzo 55, 66014 Martinsicuro (TE);
- b. al CC Carabinieri locale, alla Guardia di Finanza locale;
- c. alla Regione Abruzzo, Direzione Politiche della Salute
- d. alla Capitaneria di Porto Pescara
- e. al Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale ASL Pescara, Via R. Paolini 45, Pescara

Il Sindaco  
Avv. Marco Alessandrini

